

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 13527/2013 RGAC e vertente

TRA

Giuseppina, elettivamente domiciliata in Napoli/Centro Direzionale alla Piazza
Esedra, Ed. Edilforum Is. F10 presso l'avv. Michele Liguori, dal quale è rappresentata
e difesa come da procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

Tamburrini Rita e Bellusci Giovanni, elettivamente domiciliati in Napoli alla Via di
Pozzuoli 80/A presso l'avv. Fabio Della Moglie, dal quale sono rappresentati e difesi
come da procura in calce alla comparsa di risposta

Spa Aviva Italia, in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in
Napoli alla Via dei Mille 47 (c/o lo studio dell'avv. Nicola Tagliatela) unitamente
all'avv. Tommaso Barone, di Sant'Anastasia, dal quale è rappresentata e difesa come
da procura a margine della comparsa di risposta

CONVENUTI

Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale

Conclusioni delle parti: Alla udienza del 6/2/2015 le parti concludevano ciascuna
come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 6 – 8/5/2013 Giuseppina conveniva in
giudizio la spa Aviva Italia, Tamburrini Rita e Bellusci Giovanni, esponendo che in
data 14/2/2009 in Napoli l'attrice stava camminando lungo il tratto di strada che da
Via Olivella conduce a Piazza Montesanto, nell'unico senso di marcia consentito ai
veicoli e mantenendosi strettamente accostata al margine sinistro della carreggiata, ma
senza potersi servire del marciapiede per le sue ridottissime dimensioni – quando era



stata investita dall'autovettura Opel Corsa tg. DD710MG di proprietà di Bellusci Mario (poi deceduto lasciando eredi la moglie Tamburrini Rita ed il figlio Bellusci Giovanni) ed assicurata per la Rca con la spa Aviva Italia, che proveniva da tergo ed il cui conducente aveva improvvisamente sbandato a sinistra; tanto premesso, la chiedeva che Bellusci Mario venisse dichiarato responsabile esclusivo del sinistro, e che i convenuti in solido o singolarmente venissero condannati a risarcire tutti i danni da lei subiti per le lesioni personali riportate nell'evento, oltre rivalutazione ed interessi, oltre ad euro 3.096,95 o diversa cifra quale rimborso di spese di assistenza legale e medica in sede stragiudiziale; oltre interessi, oltre risarcimento danni in caso di resistenza temeraria, con vittoria delle spese di lite, con distrazione.

Con comparsa depositata in data 9/9/2013 si costituiva la spa Aviva Italia chiedendo di rigettare la domanda perché prescritta, inammissibile, improcedibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite.

Alla udienza del 4/10/2013 si costituivano Tamburrini Rita e Bellusci Giovanni, chiedendo di rigettare la domanda perché inammissibile, nulla e comunque non provata, con vittoria delle spese di lite.

Con ordinanza del 21/1/2014 il giudice ordinava a spa Aviva Italia di pagare ad Giuseppina la somma di euro 7.281.

Nel corso della istruttoria venivano escussi i testi Salvatore e Paola, e veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. Giuseppe Pone.

Alla udienza del 6/2/2015 le parti concludevano come in epigrafe e la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la domanda va dichiarata proponibile avendo l'attrice messo validamente messo in mora la compagnia assicurativa convenuta con raccomandata del 5/3/2010.

Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Aviva Italia, essa è inammissibile perché tardiva: l'udienza di comparizione fissata in citazione era quella del 3/10/2013, mentre Aviva Italia si è costituita il 9/9/2013, e quindi a causa della sospensione feriale dei termini – il 16/9/2013, ossia meno di 20 giorni prima della udienza di comparizione.

Nel merito, il teste Salvatore (fratello dell'attrice) ha confermato che Giuseppina stava camminando verso Piazza Montesanto, quando un'autovettura Opel Corsa proveniente dalla sue spalle sbandò e la investì. Vero è che nel referto di pronto soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini del 14/2/2009, in atti, si legge che la dichiarò che “mentre saliva sul marciapiede veniva urtata da un'autovettura”, laddove del fatto che l'attrice stesse salendo sul marciapiede non vi è traccia né in citazione né nella deposizione testimoniale di cui si è detto; ma anche se l'esatta dinamica dell'evento può risultare incerta, dalle comparse conclusionali delle parti convenute emerge che il verificarsi dell'investimento non è contestato, per cui si applica l'art. 2054 co. 1 cc, in base al quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del



devalutata al 14/2/2009 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia;

- 3) Condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice la somma di euro 500 da questa anticipata al CTU; liquida definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio come da separato decreto;
- 4) Condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice le spese della fase stragiudiziale e del giudizio, che liquida in euro 500 per esborsi ed euro 9.000 per compenso, oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Michele Liguori.

Così deciso in Napoli in data 6/6/2015

Il Giudice

